

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL CALC. BONANNO CONTI MARCO SEGUITO GARA FUTSAL ISOLA/TORRINO SPORTING CLUB C5 DEL 23.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.315 del 4.1.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Isola di Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI CAMPANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 17, COMMI 3 E 4, 35, COMMA 1, E 38, COMMI 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 2149/1136/PF 11/12SS/MG) - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Campanella. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA A.S.D. SS LAZIO C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA LAZIO C5 FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 402 del 01.02.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. S.S. Lazio C5 Femminile di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAN/OLIMPIA VIGNOLA CALCIO DEL 3.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo

5. RICORSO DELLA S.S.D. VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/VENEZIA DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Venezia Calcio A 5 S.r.l. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete